



Elaborato n. 13

DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA L.R. 40/98 E DOMANDA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE
D'ACQUA AI SENSI DEL R.R. 10/R/2003 E S.M.I.

FIUME DORA BALTEA

TRAVERSA DERIVAZIONE CANALE FARINI

IMPIANTO IDROELETTRICO "FARINI"

IN COMUNE DI SALUGGIA (VC)

REV	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTO N. UI32
00	Luglio 2014	PROGETTO DEFINITIVO	

PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C.

(AI SENSI DELL'ART. 17 BIS DELLA L.R. 5 DICEMBRE 1977, N.56 E S.M.I.)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	NOTE
00	Settembre 2015	S. Visconti	S. Colombo	AIES/AIOS	
01	Giugno 2016	S. Visconti	S. Colombo	AIES/AIOS	

PROGETTAZIONE:

OVADAPROGETTI s.a.s.

Ing. SERGIO COLOMBO

VIA VITTORIO VENETO 11 - 15076 OVADA (ALESSANDRIA)

tel/fax +39-0143-81293 - email sergio.colombo@ovadaprogetti.it



INDICE

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI	3
2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE	3
3. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO.....	5
4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA.....	7
4.1 PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.....	7

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI E NORMATIVI

La presente Relazione illustrativa è riferita alla **nuova proposta di Variante Semplificata** al Piano Regolatore Generale Comunale di Saluggia, predisposta ai sensi dell'**art. 17 bis della L.R. n.56/1977 e s.m.i.** nell'ambito della procedura di *autorizzazione unica* di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, per il progetto di realizzazione di un nuovo **impianto idroelettrico**, denominato «**Farini**», da ubicarsi sul fiume Dora Baltea, in Comune di Saluggia (Provincia di Vercelli).

La proposta è stata *reformulata* come di seguito illustrato in quanto la situazione urbanistica del comune di Saluggia è mutata nel corso del procedimento autorizzativo.

La *proposta di variante* si rende necessaria in quanto l'ubicazione dell'impianto idroelettrico in progetto e della relativa cabina di consegna dell'energia non risulta allo stato attuale compatibile con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico comunale di Saluggia.

L'opera in oggetto costituisce **un'opera di pubblico interesse e di pubblica utilità**, ai sensi del D.Lgs. n.387 del 29 Dicembre 2003, Articolo 12, comma 1, secondo cui « *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.* », pertanto risulta applicabile la **procedura di variante semplificata** prevista dalla Legge Urbanistica regionale (L.R. n.56/77).

La variante in questione *risulterà limitata funzionalmente e territorialmente all'adeguamento urbanistico delle aree di localizzazione dell'intervento.*

2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Il **Comune di Saluggia**, per quanto attiene alla strumentazione urbanistica, si è dotato di *P.R.G.C. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/05/95*, successivamente rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30/04/96 ed integrata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 in data 20/06/97 e n. 24 in data 22/04/99 ed approvata con deliberazione della Giunta Regionale 30/10/2000 n. 3-1167.

In seguito, al P.R.G.C. sono state apportate n. 1 varianti strutturali, n.7 varianti parziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, L.R. n. 56/77 e n. 18 modificazioni non costituenti variante ai sensi del comma 8 del sopra citato art. 17.

L'amministrazione Comunale con atto deliberativo n. 15 del 10/03/2008 ha manifestato la volontà di procedere ad un nuovo P.R.G.C. attraverso un atto di indirizzo volto alla predisposizione di tale documento, che tenesse conto delle attuali esigenze di trasformazione

urbanistica, ritenute non più adeguate, oltreché della necessità di rivedere i meccanismi attuativi delle Norme Tecniche di Attuazione al fine di adeguarli alle nuove disposizioni legislative.

In data 19/07/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, è stato adottato il Progetto Definitivo di Variante Generale del vigente P.R.G.C. di Saluggia.

La **Variante Generale al P.R.G.C.** è stata approvata dalla Regione **con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-2813** del 18 gennaio 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 04S1 del 28 gennaio 2016, e risulta composta dai seguenti elaborati:

Elaborati illustrativi

Elab. R Relazione illustrativa;

Allegati tecnici

Elab. C1 Indagine relativa agli usi del territorio - scala 1:25.000;

Tav. C2 Assetto infrastrutturale esistente - scala 1:10.000;

Tav. C2a Reti di urbanizzazione primaria: fognatura e distribuzione idrica abitato di Saluggia - scala 1:2.000;

Tav. C2b Reti di urbanizzazione primaria: fognatura e distribuzione idrica abitato di Sant'Antonino - scala 1:2.000;

Tav. C3 Stato di fatto degli insediamenti esistenti - scala 1:5.000;

Tav. C4a Carta storica (1775) del centro urbano di Saluggia - scala 1:1.000;

Tav. C4b Carta storica (1775) del centro urbano di Sant'Antonino - scala 1:2.000;

Tav. C5 Struttura insediativa dei due centri abitati principali - scala 1:2.000;

Tav. C6 Indagine relativa alle attività commerciali e di servizio al settore - scala 1:2.000;

Tav. C7 Attrezzature e servizi pubblici esistenti - scala 1:5.000;

Tav. C8 Uso del territorio agricolo - scala 1:10.000;

Tav. C9 Livello di attuazione del P.R.G.C. vigente base catastale aggiornata al 1°settembre 2011 - scala 1:5.000;

Tav. C10 Livello di attuazione del P.R.G.C. vigente base tavole P3a-P3b-P3c del Piano vigente - scala 1:5.000;

Elab. Scheda quantitativa dei dati urbani;

Elaborati prescrittivi

Elab. G0 Relazione geologica;

Elab. GEO1a Allegati alla relazione geologica;

Tav. G1 Carta geomorfologica e del reticolo idrografico minore - scala 1:10.000;

Tav. G2 Carta della dinamica fluviale - scala 1:10.000;

Tav. G3 Carta geoidrologica - scala 1:10.000;

Tav. G4 Carta litotecnica - scala 1:10.000;

Tav. G5 Carta delle opere di difesa idraulica censite - scala 1:10.000;

Tav. G6 Carta di sintesi su base CTR - scala 1:10.000;

Elab. G7 Schede sicod;

Tav. C4 Individuazione dei complessi e degli immobili di valore storico-artistico e paesaggistico - scala 1:5.000/1.2000;
Elab. N Norme di attuazione;
Tav. IQ1 Inquadramento strutturale;
Tav. IQ2 Inquadramento naturalistico;
Tav. IV1 Invarianti infrastrutturali;
Tav. IV2 Invarianti ambientali;
Tav. PR1a Destinazioni d'uso del suolo;
Tav. PR1b Destinazioni d'uso del suolo quadranti sud ed est;
Tav. PR2 Specificazione relativa agli usi pubblici: standards urbanistici;
Tav. PR3 Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico;
Tav. OP1a Assetto urbanistico generale del centro abitato di Saluggia;
Tav. OP1b Assetto urbanistico generale del centro abitato di Sant'Antonino e del nucleo frazionale Casale Mariette;
Tav. OP2 Previsioni relative all'espansione dei centri urbani;
Tav. OP3a Relazione geologica nuovi insediamenti: schede monografiche per gli areali in variante;
Tav. OP3b Relazione geologica nuovi insediamenti: stralci degli areali in variante;
Tav. OP4a Assetto urbanistico del nucleo di antica formazione del centro abitato di Saluggia;
Tav. OP4b Assetto urbanistico del nucleo di antica formazione del centro abitato di Sant'Antonino;
Tav. OS1 Ambiti di interesse storico e artistico:misure di tutela e di recupero;
Tav. OS2 Ambiti di interesse paesaggistico e ambientale:misure di tutela e di recupero;

Gli *Elaborati prescrittivi* hanno valore normativo; gli *Elaborati illustrativi* esplicitano e documentano anche quantitativamente le condizioni dello stato di fatto, le strategie e le scelte di Piano; gli *Allegati tecnici* costituiscono il materiale di supporto alle scelte del P.R.G.C. ed alla sua redazione. Non si riporta per praticità l'elenco degli *Elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica*, anch'essi parte integrante del Piano.

3. INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO IN PROGETTO

L'intervento di realizzazione dell'impianto idroelettrico «Farini» consentirà lo sfruttamento per la produzione di energia elettrica della risorsa idrica attualmente disponibile sul fiume Dora Baltea in corrispondenza della traversa di derivazione a servizio dell'omonimo canale irriguo, nel territorio comunale di Saluggia.

Il progetto ricade dunque nella categoria degli *impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili*. La collocazione dell'opera in tale posizione deriva dalla presenza in alveo dello sbarramento artificiale, la cui altezza determina un salto idraulico tale da giustificarne lo sfruttamento economico ai fini della produzione idroelettrica.

Nello specifico, il nuovo **impianto idroelettrico** risulterà ubicato in sponda orografica sinistra del fiume, in corrispondenza del terrapieno presente tra il corpo di traversa ed il manufatto di presa dell'esistente canale scaricatore.

La **cabina di consegna** dell'energia a servizio dell'impianto, sarà invece posizionata in sponda sinistra del canale Farini, in adiacenza alla pista sterrata che conduce all'opera di presa del canale, su aree di proprietà della Regione Piemonte, e concesse in uso alla Coutenza Canali Cavour.

Il sito di intervento è individuabile in prossimità del sistema di presa del canale Farini, a sud del centro abitato principale di Saluggia. Catastralmente le aree ricadono nel Foglio 25, mappali n. 151 e 156 e nel Foglio n.26, mappale n. 255 della mappa catastale comunale.

La realizzazione di un *impianto idroelettrico*, vista la sua necessaria localizzazione in ambito fluviale e la natura delle opere tecnologiche che lo caratterizzano, risulta nella maggior parte dei casi non conforme alle destinazioni d'uso ed ai vincoli di tutela che i diversi strumenti urbanistici (comunali e provinciali) prescrivono per le aree di progetto.

Tuttavia la normativa di settore prevede la possibilità di realizzare tali opere, consentendo di superare le eventuali non conformità dei progetti, data la loro natura di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico.

Con riferimento alle Leggi n. 9/1991 e n. 10/1991 - inerenti al Piano Energetico - e relative Norme di attuazione ed al già citato articolo 12 del **Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003**, l'opera in oggetto costituisce **un'opera di pubblico interesse e di pubblica utilità**. L'articolo 1, comma 4 della **Legge n. 10/1991**, cita: *«l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, tra cui l'idroelettrica, è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche»*.

In riferimento a quanto indicato al medesimo articolo 12 del D. Lgs. n. 387/2003, comma 3, «l'autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico» ed in considerazione dei principi e delle norme che regolano la pianificazione e la tutela del territorio, con particolare riferimento ai disposti della L.R. n. 56/1977 "Uso e tutela del suolo", ed alla sua attuazione attraverso gli strumenti urbanistici comunali, si evidenzia come nelle aree tendenzialmente non adatte ad ospitare tali impianti si renda necessaria la **variante urbanistica del P.R.G.C.**, che **assume efficacia contestualmente all'autorizzazione rilasciata nell'ambito del procedimento unico**, in sede di Conferenza.

Pertanto, per le aree interessate dal progetto che necessitano di *variante urbanistica*, viene di seguito proposta una specifica **modifica normativa alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.**, tale da garantire la compatibilità dell'opera con la disciplina urbanistica vigente in tali aree.

4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI VARIANTE SEMPLIFICATA

Gli elaborati di cui si compone la proposta di Variante Semplificata, predisposta ai sensi dell'art. 17 bis, comma 14, della L.r. 56/1977 e s.m.i., ai fini della realizzazione del progetto dell'impianto idroelettrico «Farini» sono di seguito elencati:

Elab. n.1_ RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

Elab. n.2_ RELAZIONE GEOLOGICA_estratto Variante Generale al P.R.G.C. - Tav. G0 e studi geologici allegati;

4.1 PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.

La **Variante Generale del vigente P.R.G.C.** di Saluggia, approvata dalla Regione con D.G.R. n. 16-2813 del 18 gennaio 2016, è costituita sostanzialmente dai seguenti elaborati: elaborati illustrativi, allegati tecnici, elaborati prescrittivi ed elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Relativamente alle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in progetto - Foglio n.25, mappali n. 151 e 156 e Foglio n.26, mappale n. 255 - il nuovo Piano individua e disciplina all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione le seguenti categorie:

- **“ FASCIA DI RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEMANIALI ” ;**
- **“ ALTRE AREE DEMANIALI ” ;**
- **“ TERRENI IL CUI USO È STABILITO DALL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE ”**, come normato dall'art. 69 delle N.T.A. ;
- **“ Classe III - Aree ad elevata pericolosità geomorfologica.**
Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente”;
“Classe IIIa - Aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni.
Aree potenzialmente soggette alla dinamica Dora Baltea in tutta la partizione compresa entro il limite esterno di Fascia C del PAI: i settori interessati dalle fasce A e B sono soggetti a quanto definiscono gli artt. 29 e art. 30 delle NdA del PAI. Per gli edifici sparsi non rurali sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione; per gli edifici rurali sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico”;
- **“ Fascia A della Dora Baltea (PAI) ”**, come normato dagli artt. 29-30 delle NdA del PAI ;
- **“ S.I.C. e Z.P.S. IT1120013 'Isolotto del Ritano (Dora Baltea)' ”**, come normato dall'art. 69 delle N.T.A. .

Le Norme Tecniche di Attuazione del nuovo Piano individuano e disciplinano le attività nelle "Aree soggette a tutela ambientale" all'art. 69 e nelle "Aree soggette a tutela idrogeologica" agli art. 70 e 71. Di seguito sono riportati alcuni estratti delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. integrate con le modifiche "ex officio" previste dalla D.G.R. n. 16-2813 del 18 gennaio 2016 (Allegato A). Negli estratti sono evidenziati i passi più rilevanti per l'intervento in progetto, in riferimento alle categorie sopra individuate.

Art. 69

Aree soggette a tutela ambientale

- 69.01** Il Piano individua le aree di salvaguardia dei fontanili alle quali si applica l'art. 25.02, le aree umide alle quali si applica l'art. 25.03 e le aree di rinaturalizzazione dei canali irrigui alle quali si applica l'art. 25.4 delle presenti Norme.
- 69.02** Il piano individua terreni rinaturalizzati. In tali ambiti le aree boscate e la vegetazione ripariale dovranno essere conservate, potenziate e riqualificate attraverso appropriati interventi finalizzati ad assicurare condizioni ottimali all'assetto vegetazionale del territorio raggiungibile mediante la piantumazione di boschi e fitoassociazioni naturaliformi e la ricreazione di biotopi tipici della piana fluviale.
- 69.03** Il Piano individua le aree facenti parte del sistema Comunitario delle aree protette Rete Natura 2000 - il Sito di tipo B "Mulino vecchio (fascia fluviale del Po)" IT1110050 ed il Sito di tipo C "Isolotto del Ritano (Dora Baltea)" IT1120013 - nonché le aree protette ai sensi della L.R. 29 giugno 2009, N.19, e s.m. e i. - la "Riserva naturale regionale del Mulino Vecchio" e la "Riserva naturale regionale dell'Isolotto del Ritano" - . Il soggetto deputato alla loro gestione è individuato nell'Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 29 giugno 2009, N.19, così come modificato dall'Art. 8 della L.R. 3 agosto 2011, N.16.
Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita dai relativi Piani d'Area, soggetta a concessione od urbanizzazione, è subordinata al preventivo parere dell'Ente di gestione. Inoltre, nell'area ricompresa all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 si applica il regime di protezione previsto dalla Direttiva 'Habitat' 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita dalla legislazione nazionale con il D.P.R. 357/97, modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003.
Il Piano individua altresì le aree soggette al Piano d'area della fascia fluviale del Po - Area stralcio della Dora Baltea fino all'approvazione del Piano Naturalistico ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29 giugno 2009, N.19, e s.m. e i.
- 69.04** Tutti gli interventi che possono avere un'incidenza significativa sugli habitat e gli ecosistemi tutelati dai Siti di Importanza Comunitaria IT1110050 e IT1120013 devono rispettare le "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014.

Art. 70

Aree soggette a tutela idrogeologica

- 70.01** Il piano individua le aree soggette a rischio idrogeologico.
Come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla Nota Tecnica Esplicativa del dicembre 1999, sulla base dei dati complessivi emersi dalla verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica e privilegiando il criterio geomorfologico ritenuto maggiormente cautelativo, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti Classi di pericolosità geomorfologica:
Classe I: aree a scarsa pericolosità geomorfologica
Porzioni di territorio nelle quali non vi sono restrizioni alle scelte urbanistiche. Aree che insistono sull'altipiano principale nelle quali sono consentiti nuovi interventi nel rispetto delle N.T.C. (D-M-14/01/2008).

Classe II: aree a moderata pericolosità geomorfologica

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici attuabili a livello locale.

Aree situate nella fascia di transizione tra il limite esterno di fascia C del PAI e l'altipiano retrostante, comprendenti parte della scarpata principale in sinistra idrografica della Dora Baltea o prossime ad essa. Sono possibili nuovi interventi subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico locale, oltre al rispetto delle N.T.C. di cui al D.M. 14/01/2008.

Classe III: aree ad elevata pericolosità geomorfologica

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

Classe IIIa: aree non edificate o con sporadiche urbanizzazioni ad uso agricolo

Sottoclasse III a1: aree potenzialmente soggette alla dinamica Dora Baltea: i settori interessati dalle fasce A e B sono soggetti a quanto definiscono gli art. 29 e art. 30 delle NdA del PAI.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art. 48 della L.R. 3/2013 e s.m.i.

Per le attività agricole esistenti, ad esclusione degli ambiti di dissesto, ed in assenza di alternative praticabili, è possibile, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connessi alla conduzione aziendale. Previa fattibilità (estesa anche all'eventuale via d'accesso) accertata da indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche ai sensi delle norme vigenti, la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Le recinzioni e le opere relative a nuove costruzioni di fabbricati non dovranno costituire ostacolo al deflusso delle acque né limitare significativamente la capacità d'invaso delle aree inondabili.

Per gli edifici sparsi non rurali, risultando compresi nella fascia B e /o nella fascia A del PAI, sono ammessi solo interventi di demolizione senza ricostruzione, mentre per gli insediamenti rurali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria; qualora fattibili sul piano tecnico e previa esecuzione di studio di compatibilità geomorfologica che definisca le condizioni di pericolosità e rischio e prescriva gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, saranno ammessi eventuali ampliamenti funzionali e ristrutturazioni purché non comportanti incrementi del carico antropico.

La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti se non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente.

Classe IIIb: aree urbanizzate e lotti interclusi o di frangia

Sottoclasse III b generica: porzioni di territorio urbanizzate nella quale gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico. L'ambito all'interno della fascia B del PAI è invece soggetto alle disposizioni dell'art. 30 delle NdA del PAI.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art. all'art. 48 della L.R. 3/2013.

In tali aree le previsioni urbanistiche sono subordinate all'attuazione delle opere di riassetto territoriale ed al loro collaudo. Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico e pertanto non sono ammissibili nuove edificazioni.

Sottoclasse III b2: l'utilizzo degli ambiti a tergo del limite della fascia B del PAI è condizionato al rispetto di quanto contenuto nello studio (approvato con D.C.C. n. 37 del 23.10.2015) denominato "Analisi idrodinamica e valutazione del rischio idraulico nel tratto di territorio del Comune di Saluggia compreso tra il rilevato ferroviario e il canale Cavour", che è da intendersi integralmente richiamato come prescrizione di tale classe. Lo stesso costituisce

documentazione tecnica di riferimento da utilizzare in fase d'attuazione del P.R.G., anche in relazione ai contenuti della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/lap. Le analisi di pericolosità e le valutazioni di rischio contenute nello studio di cui sopra sono da ritenersi conformi ai criteri tecnici individuati dalla D.G.R. n. 64-7417 del 7 aprile 2014 per la valutazione del rischio dei

territori di fascia C posti a tergo del limite di progetto della fascia B e possono (punti 7.6 e 7.10) definirsi in accordo ai contenuti della D.G.R. 2-11830 del 28.07.2009.

L'ambito compreso tra il limite della fascia A e la fascia B del PAI è invece soggetto alle disposizioni dell'art. 30 delle NdA del PAI.

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. all'art. 48 della L.R. 3/2013.

Sottoclasse III b3: aree comprese nella fascia B del PAI nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto di carattere pubblico a tutela del patrimonio edificato esistente. A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico; sono pertanto da escludersi nuove unità abitative e completamenti.

Sino alla realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.

70.02 Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico ammissibili devono essere coerenti con quanto previsto dalla pianificazione del bacino. Le norme d'uso dei suoli relative alle fasce fluviali vigenti, di cui al titolo II delle NdA del PAI, sono cogenti e non derogabili, salvo quanto previsto dalle deliberazioni n. 75/2001 e n. 15/2003, rispettivamente del Segretario generale e del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. Si ricorda, inoltre che le aree di inondazione nonché gli elementi di criticità ed a rischio idraulico individuati dovranno essere inserite nel Piano di protezione civile comunale.

70.03 La realizzazione di impianti di smaltimento liquami nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni associate a fosse Imhoff o scarichi derivanti da piccoli impianti di depurazione) dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni della D.C.M. per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (G.U.N.48 del 21/02/1977) e dei disposti di cui al D. Lgs. 152/2006.

70.04 La fascia di rispetto ex art. 29 L.R. 56/77 si applica a partire dal piede dell'argine o della sponda naturale. Gli ambiti interessati da tale applicazione sono i seguenti:

- lungo i canali Cavour, De Pretis e Farini per una ampiezza di 150 m per sponda;
- lungo il Canale del Rotto, il Naviglietto, la Roggia Carnera per una ampiezza di 50 m;
- per la restante rete riportante tale fascia in carta per una ampiezza di 25 m.

All'interno della fascia non sono ammessi nuovi interventi edilizi. Nel dettaglio, si applica quanto previsto dalla sottoclasse IIIa nelle aree non edificate, mentre per le aree edificate indicate con la sottoclasse IIIb2 si applicano le norme previste da tale sottoclasse. Ai fini dell'attuazione di quanto prevede la sottoclasse IIIb2, inoltre, dovrà essere prodotta, nell'ambito del corso d'acqua artificiale interessato dalla previsione urbanistica, la seguente documentazione:

- una valutazione in ordine alla funzionalità del medesimo, così come previsto al punto 1.5 dell'Allegato A, Parte II, alla D.G.R. n. 64-1417 del 07/04/2014, che contenga una descrizione delle caratteristiche del corso d'acqua, un censimento delle opere di regolazione eventualmente presenti e una relazione in merito alla gestione dello stesso, verificando in particolare se assolve un compito esclusivamente di tipo irriguo, oppure se possa diventare collettore delle acque di piena, al pari dei corsi d'acqua naturali;
- specifiche verifiche idrauliche in corrispondenza di eventuali opere di attraversamento, atte a valutare l'idoneità dei manufatti a smaltire, con adeguato franco idraulico, le portate di massima piena.

Nell'ambito della fascia di rispetto di 25 m ex art. 29 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 vale comunque il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 m dalla sponda, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 368/1904 e dell'art. 96 del R.D. 523/1904, in caso di presenza di corsi d'acqua naturali.

Art. 71

Aspetti prescrittivi delle aree soggette a tutela idrogeologica

71.01 Per ciascuna classe di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica si propongono le prescrizioni di carattere generale formulate sulla base delle valutazioni condotte e tenendo conto delle prioritarie esigenze di tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia del territorio.

Pertanto, l'ammissibilità di qualsiasi intervento dovrà essere subordinata al rispetto delle indicazioni che nel seguito vengono raggruppate per le tematiche: Reticolo idrografico, Locali interrati e P.A.I.

Le specifiche norme relative alla tutela idrogeologica delle aree oggetto di nuova edificazione sono contenute nell'elaborato OP3a.

71.02 Reticolato idrografico. Gli interventi di manutenzione sul reticolato idrografico, naturale o artificiale, pubblico o privato, devono essere attuati da soggetti preposti chiaramente individuati.

E' fatto divieto assoluto di intubamento di tutti i corsi d'acqua, demaniali e non, senza possibilità di deroga, così come previsto dall'Art. 41 del D.Lgs. 152/1999 e dall'Art. 21 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e l'interramento delle teste dei fontanili.

Devono essere rispettate tutte le prescrizioni contenute al punto 3.10 della Circolare P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP estese a tutti i corsi d'acqua sia pubblici che privati.

In particolare, gli attraversamenti degli alvei in corrispondenza dell'accesso ad insediamenti di qualsiasi tipo devono essere sempre realizzati "a rive piene" mediante solette oppure griglie carrabili. Quelli incubati già esistenti devono essere normalmente sottoposti a manutenzione finalizzata al mantenimento della loro pervietà.

In occasione di interventi aventi per oggetto l'alveo e/o le sponde del corso d'acqua sul quale insistono, essi devono essere attentamente verificati sotto il profilo della compatibilità idraulica e, se necessario, devono essere strutturalmente adeguati "a rive piene". Gli alvei non dovranno subire restringimenti e rettifiche del loro naturale percorso; è fatto inoltre divieto assoluto di edificare al di sopra dei tratti incubati degli stessi. Questi ultimi dovranno, per quanto possibile, essere strutturalmente adeguati privilegiando il ripristino delle sezioni di deflusso a cielo libero oppure, in alternativa, la copertura con griglie. Non è ammessa la posa in alveo, anche parziale, di condotte di linee elettriche, fognarie, idriche, di gas, di telecomunicazioni, ecc. che ne limitino la sezione.

Sono previsti interventi di riassetto territoriale finalizzati a creare temporanee vie di deflusso al ruscellamento diffuso ed incontrollato e che consistono nell'individuazione cartografica di aree da destinarsi alla comunicazione dei deflussi provenienti dalle vie di drenaggio e raccolta delle acque superficiali.

Sotto il profilo dell'uso del suolo deve essere attuata l'osservanza di quanto previsto dall'Art. 29 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

Per quanto riguarda i canali principali e le fontane individuati nella Tavola IV2 si prescrive che:

- le nuove edificazioni rispettino la distanza indicata al punto 70.04 per i canali e le rogge e quella di 100 m per le fontane;
- la fascia di rispetto come sopra delimitata sia esclusivamente adibita: a verde ornamentale o coltivo, a parcheggio, a viabilità spondale o a strutture pertinenziali;

71.03 Locali interrati.

Nella **Classe I**, sotto il profilo della presenza della falda idrica superficiale, la realizzazione dei locali interrati è di norma consentita. Tuttavia, qualora siano previsti interventi di entità tale da interessare potenzialmente il suo livello di massima escursione, questo dovrà essere adeguatamente verificato e documentato; da esso dovrà comunque essere mantenuto il franco di almeno 0,50 m.

Nella **Classe II** di pericolosità geomorfologica ed idoneità alla utilizzazione urbanistica la realizzazione di locali interrati è di norma sconsigliata. L'intervento è ammissibile a condizione che: sia realmente motivato il suo carattere di indispensabile funzionalità e di non diversa localizzazione, sia dimostrata l'esclusiva origine antropica dei fenomeni presenti, l'azione delle acque presenti caratteri di bassa energia ed il raggiungimento di altezze di pochi centimetri, il rischio di inondabilità sia eliminabile attraverso la realizzazione di programmi manutentivi e con l'adozione di modesti accorgimenti tecnici realizzabili nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante, senza comportare effetti negativi sulle aree limitrofe e condizionamenti della loro capacità edificatoria.

Nella **classe III** la realizzazione di locali interrati non è ammessa.

71.04 [P.A.I. - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.](#)

Devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del P.A.I. - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - in quanto normativa sovraordinata, ed in particolare devono essere rigorosamente rispettati i disposti di cui agli Artt. 28, 29, 30 e 31 delle Norme di Attuazione del P.A.I.

Nel presente caso, ai fini della *variante urbanistica* si prevede l'introduzione di una modifica normativa all'art.69 "Aree soggette a tutela ambientale" delle Norme di Attuazione del P.R.G.C., che disciplina lo specifico ambito in cui è previsto l'intervento. Si propone, in particolare, l'inserimento di un nuovo comma all'art.69 indicante:

« **69.05** *In tale ambito è ammessa la realizzazione dell'impianto idroelettrico denominato "Farini", in conformità al Progetto sottoposto a procedura coordinata avviata con nota della Provincia di Vercelli n.27135 del 29.07.2015, e autorizzato con atto n del ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. Il presente comma recepisce i termini di variante allo strumento urbanistico come definiti dall'autorizzazione n del ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m. i., e si intende automaticamente decaduto allo scadere dell'autorizzazione a realizzare le opere, in assenza di rinnovo, e al conseguente ripristino delle aree interessate dall'impianto idroelettrico. »*

Nel momento in cui avrà luogo la **dismissione dell'attività dell'impianto idroelettrico**, successivamente alla quale si provvederà al ripristino dell'area, per le aree interessate dalla presente proposta di variante urbanistica **sarà reintrodotta la disciplina urbanistica originariamente prevista dal P.R.G.C..**

OVADA PROGETTI s.a.s.

Ing. Sergio Colombo

Via Vittorio Veneto 11 - 15076 OVADA (AL)

Tel. (+39) 0143 81293 - Fax (+39) 0143 81293

E-mail: sergio.colombo@ovadaprogetti.it